

DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2016
687/2016/R/GAS

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA INVIATA, AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, DEL DECRETO 226 DEL 12
NOVEMBRE 2011 DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, STAZIONE APPALTANTE
DELL'ATEM TORINO 2 - IMPIANTO DI TORINO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 24 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n.11;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell’art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106 di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 113/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 155/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 310/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 367/2014/R/gas);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di

distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con deliberazione 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, come successivamente modifica e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 571/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 571/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 57/2015/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2016, 59/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 59/2016/R/gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell’Autorità (di seguito: DIUC) 7 giugno 2013, 2/13 (di seguito: determinazione 2/2013);
- la determinazione del Direttore DIUC 14 marzo 2014, 5/2014;
- la determinazione del Direttore DIUC 1 agosto 2014, 16/2014 (di seguito: determinazione 16/2014);
- la determinazione del Direttore DIUC 27 febbraio 2015, 4/2015;
- la determinazione del Direttore DIUC 27 aprile 2015, 6/2015 (di seguito: determinazione 6/2015);
- la determinazione del Direttore DIUC 5 febbraio 2016 4/2016 (di seguito: determinazione 4/2016).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato gli ambiti territoriali minimi per l’affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- con il decreto 226/11 i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni hanno adottato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- con la deliberazione 77/2012/R/gas, l’Autorità ha dato avvio a un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
- l’articolo 2, comma 1, del decreto 226/11 prevede che gli Enti locali concedenti appartenenti a ciascun ambito demandino al Comune capoluogo di provincia il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- l'articolo 2, comma 4, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante prepari e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara e svolga e aggiudichi la gara per delega degli Enti locali concedenti;
- l'articolo 9, comma 1, del decreto 226/11 prevede che la stazione appaltante predisponga e pubblichi il bando di gara e il disciplinare di gara attenendosi agli schemi e alle indicazioni del bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, di cui, rispettivamente agli allegati 2 e 3 del medesimo decreto 226/11, precisando altresì che eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e del disciplinare di gara tipo, nonché la scelta dei punteggi utilizzati nei criteri di valutazione della gara, debbano essere giustificati in una apposita nota;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 stabilisce che la stazione appaltante invii il bando di gara e il disciplinare di gara, insieme alla nota giustificativa degli scostamenti richiamata nel punto precedente all'Autorità, la quale può inviare proprie osservazioni alla stazione appaltante entro trenta giorni;
- l'intervento dell'Autorità, ai sensi della citata disposizione del decreto 226/11, ha natura consultiva e non condiziona lo sviluppo delle procedure di gara; tale intervento, inoltre, è circoscritto unicamente ai richiamati scostamenti del bando di gara e del disciplinare di gara, predisposti dalla stazione appaltante, rispetto al bando di gara tipo e al disciplinare di gara tipo di cui al decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 113/2013/R/gas, l'Autorità ha individuato le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- come indicato nella parte di motivazione di tale deliberazione 113/2013/R/gas, esigenze di trasparenza impongono la verifica dei dati rilevanti ai fini tariffari, riportati nell'Allegato B del bando di gara nella disponibilità dell'Autorità, al fine della formulazione delle osservazioni alla stazione appaltante di cui al comma 9.1, del decreto 226/11;
- la puntuale verifica di tali dati, da parte dell'Autorità, sarebbe oltremodo onerosa e pertanto sono state individuate soluzioni che da un lato mirano a garantire la correttezza dei dati rilevanti ai fini tariffari e dall'altro rispettano le esigenze di efficienza nello svolgimento dell'azione amministrativa, nonché l'esigenza di rispettare i termini per l'invio delle osservazioni previsti dal comma 9.1, del decreto 226/11; in particolare è stato previsto che l'Autorità, in occasione dello svolgimento delle gare, renda disponibili alle stazioni appaltanti i dati tariffari in suo possesso, mediante accesso a specifiche aree del proprio sito internet;
- secondo quanto indicato al punto 3 della medesima deliberazione 113/2013/R/gas, l'Autorità procede all'analisi:
 - di eventuali scostamenti dal bando di gara tipo e dal disciplinare di gara tipo, alla luce di quanto previsto dall'articolo 9, del decreto 226/11, secondo cui, nella predisposizione del bando di gara e del disciplinare, la stazione appaltante si dovrebbe attenere alle indicazioni del bando di gara tipo e al

- disciplinare di gara tipo, riportati rispettivamente nell'Allegato 2 e 3 del medesimo decreto, senza introdurre variazioni, anche in ragione dell'esigenza di efficienza e contenimento dei costi;
- del rispetto dei punteggi massimi indicati negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto 226/11;
 - delle giustificazioni relative alla ripartizione dei punteggi tra le condizioni economiche, secondo quanto previsto dal comma 13.3, del decreto 226/11 e della coerenza di tali scelte con i criteri individuati nel medesimo comma 13.3, del decreto 226/11;
 - delle motivazioni relative alla scelta degli indicatori relativi alla qualità del servizio, considerando che tale scelta debba essere coerente con i criteri individuati al comma 14.4, del medesimo decreto 226/11;
 - delle scelte dei punteggi relativi ai sub-criteri di cui al comma 15.5, del medesimo decreto 226/11;
 - della coerenza delle analisi costi-benefici e della congruità delle condizioni minime di sviluppo individuate nelle linee guida predisposte dalla stazione appaltante;
- la medesima deliberazione 113/2013/R/gas ha previsto, inoltre, che i termini per la formulazione, da parte dell'Autorità, delle eventuali osservazioni alle stazioni appaltanti di cui al sopra citato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, decorrano dalla data di ricevimento della documentazione da parte della medesima Autorità, come riscontrabile dal proprio protocollo;
 - con la determinazione 2/2013 il Direttore DIUC dell'Autorità ha approvato, in relazione a quanto stabilito al punto 4 della deliberazione 113/2013/R/gas, lo "Schema di nota giustificativa" e l'"Elenco dei documenti da trasmettere all'Autorità", di cui, rispettivamente, agli Allegati A e B alla medesima determinazione (di seguito: documentazione di gara);
 - con la deliberazione 155/2014/R/gas, l'Autorità ha disciplinato l'*iter* procedurale relativo all'analisi della documentazione di gara che le stazioni appaltanti devono inviare all'Autorità, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
 - il punto 1 della deliberazione 155/2014/R/gas prevede che la documentazione di gara sia trasmessa dalle stazioni appaltanti all'Autorità almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine previsto per la pubblicazione del bando di gara;
 - il punto 2 della medesima deliberazione 155/2014/R/gas prevede la pubblicazione, in apposita sezione dedicata del sito internet dell'Autorità, di un apposito cruscotto, nel quale riportare, in forma sintetica, informazioni sullo stato dell'*iter* procedurale relativo agli adempimenti del sopra menzionato articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 (di seguito: cruscotto);
 - il punto 3 della medesima deliberazione 155/2014/R/gas prevede che nel cruscotto di cui al precedente punto, in particolare, siano resi pubblici:
 - a. la data di ricevimento da parte dell'Autorità della documentazione di gara trasmessa dalle stazioni appaltanti;

- b. la data presunta per il completamento dell'*iter* di analisi della documentazione di gara, eventualmente aggiornata in base a quanto indicato al successivo punto c);
 - c. eventuali richieste di integrazione rispetto alla documentazione di gara ricevuta dall'Autorità che comportino sospensione dei tempi di analisi e di conseguenza slittamenti delle date di cui al precedente punto b);
- con la determinazione 16/2014, il Direttore DIUC dell'Autorità ha approvato il cruscotto di cui alla sopra citata deliberazione 155/2014/R/gas;
- con la deliberazione 57/2014/R/gas, l'Autorità ha previsto modalità per l'acquisizione, la custodia e il trattamento, da parte della medesima Autorità, della documentazione di gara inviata all'Autorità dalle stazioni appaltanti, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, volte a preservare, tra l'altro, la riservatezza delle informazioni e dei dati contenuti nella documentazione di gara;
- con la deliberazione 310/2014/R/gas, l'Autorità ha regolato gli aspetti metodologici per l'identificazione delle fattispecie con scostamento tra VIR e RAB superiore al 10% tenuto conto di quanto indicato nelle Linee Guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 19, comma 1, della deliberazione 310/2014/R/gas prevede che le valutazioni del VIR che risultino compatibili con i *test* e le analisi di cui agli articoli 14, 15 e 16 della deliberazione 310/2014/R/gas ovvero che risultino calcolati in coerenza con le Linee Guida 7 aprile 2014, secondo quanto indicato all'articolo 17 della medesima deliberazione, ovvero che trovino giustificazione secondo quanto indicato all'articolo 18 della deliberazione siano considerati idonei ai fini del successivo riconoscimento tariffario;
- l'articolo 19, comma 3, della deliberazione 310/2014/R/gas prevede che l'Autorità, nell'ambito delle attività previste dal richiamato comma 9.2 del decreto 226/11, proceda a verificare che i valori di VIR riportati nei bandi di gara tengano conto delle osservazioni formulate dall'Autorità ai sensi di quanto previsto dalla medesima deliberazione 310/2014/R/gas e che, secondo quanto indicato dal successivo articolo 19, comma 4, nel caso in cui risulti che la stazione appaltante non abbia tenuto conto di tali osservazioni, l'Autorità sia tenuta a darne evidenza pubblica nell'ambito delle deliberazioni adottate ai sensi della deliberazione 113/2013/R/gas, segnalando che i valori del VIR indicati nel bando di gara non sono stati giudicati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- l'articolo 20, della deliberazione 310/2014/R/gas, prevede che, nei casi di inidoneità del VIR, ai fini dei riconoscimenti tariffari, di cui all'articolo 19 della deliberazione 310/2014/R/gas, richiamato al punto precedente, si consideri:
 - a) il valore calcolato applicando le Linee guida 7 aprile 2014, se reso disponibile dalla stazione appaltante prima della pubblicazione del bando di gara;
 - b) il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/gas;

- con la deliberazione 571/2014/R/gas, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00, l'Autorità ha proposto una modifica del contratto di servizio tipo per i casi in cui gli impianti oggetto dell'affidamento o una quota di essi, siano di proprietà degli enti concedenti e/o delle loro eventuali società patrimoniali, ritenendo meritevole di tutela la posizione di tali soggetti ai quali, sulla base di quanto previsto dal contratto di servizio tipo vigente, formulato in attuazione della disciplina contenuta nel decreto 226/11, non sarebbe garantita la corresponsione dell'ammortamento del capitale investito;
- con la determinazione 6/2015, il Direttore DIUC dell'Autorità ha introdotto previsioni relative alle modalità di acquisizione, mediante la "Piattaforma informatica bandi di gara distribuzione gas" della documentazione di gara (di seguito: piattaforma informatica);
- con la determinazione 4/2016, il Direttore DIUC dell'Autorità ha definito la stratificazione *standard* di cui all'articolo 25, comma 3, della RTDG, funzionale alla determinazione del VIR mediante l'applicazione del valore parametrico ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- in data 30 ottobre 2015 (prot. Autorità 32771 del 2 novembre 2015) è stata acquisita, tramite la piattaforma informatica, la documentazione di gara inviata dalla Città metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'ATEM Torino 2 – Impianto di Torino, ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11;
- in seguito all'acquisizione della documentazione di gara sopra citata, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla Città metropolitana di Torino, con comunicazione del 5 novembre 2015 (prot. Autorità 33271 di pari data), il differimento dell'avvio del procedimento di verifica di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, in quanto alla data di acquisizione della documentazione di gara risultava ancora in corso, per la medesima Città metropolitana di Torino, il procedimento per le valutazioni degli scostamenti VIR-RAB maggiori del 10%;
- nella medesima comunicazione, gli Uffici dell'Autorità hanno precisato alla Città metropolitana di Torino che il procedimento di verifica di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11 doveva intendersi differito al momento in cui, concluso il menzionato procedimento relativo agli scostamenti VIR-RAB superiori al 10%, la Città metropolitana di Torino avesse integrato la documentazione sinora trasmessa nei termini di cui sopra;
- in data 29 dicembre 2015, la stazione appaltante ha pubblicato il bando di gara e la relativa documentazione, pur in assenza delle osservazioni dell'Autorità sugli scostamenti in merito al valore di rimborso e al medesimo bando di gara;
- con la deliberazione 59/2016/R/gas l'Autorità ha espresso le proprie osservazioni in merito al valore di rimborso per i Comuni dell'Atem Torino 2 –

Impianto di Torino riportati nella documentazione trasmessa all'Autorità dalla Città metropolitana di Torino, tramite piattaforma informatica;

- in particolare al punto 2 della sopra citata deliberazione 59/2016/R/gas, ha indicato di ritenere inidonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, il valore di VIR inerente i Comuni di Givoletto, La Loggia e Villastellone e di prevedere, di conseguenza, che sia applicato quanto previsto dall'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/gas;
- a seguito di chiarimenti sulle modalità di attuazione delle disposizioni dell'articolo 20, della deliberazione 310/2014/R/gas, la Città metropolitana di Torino, con comunicazione del 11 ottobre 2016 (prot. Autorità 28954 del 12 ottobre 2016) ha precisato che nella documentazione di gara avrebbe riportato:
 - per i Comuni di La Loggia e Villastellone, i valori di VIR rideterminati, rispettivamente, mediante l'applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
 - per il Comune di Givoletto, il valore di VIR (pari a 3.274.144,00 €), ritenuto inidoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari dall'Autorità con la deliberazione 59/2016/R/gas; e che la scelta di non procedere alla rideterminazione di tale valore di VIR mediante l'applicazione della stratificazione *standard* in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/gas era volta a evitare il contenzioso con il gestore del servizio uscente in merito al valore del VIR rideterminato applicando la metodologia sopra citata.

CONSIDERATO CHE:

- la Città metropolitana di Torino ha proceduto, in data 27 ottobre 2016 (prot. Autorità 30930 del 27 ottobre 2016), a un nuovo invio della documentazione di gara, tramite la sopra citata piattaforma informatica, per le valutazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11.

RITENUTO:

- idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari il valore del VIR per i Comuni di La Loggia e Villastellone, rideterminati applicando le Linee guida 7 aprile 2014, secondo quanto dichiarato dalla la Città metropolitana di Torino, come riportato nel documento "All_B_al_Bando_di_gara_REV03.pdf", allegato al bando di gara;
- non idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari il valore del VIR per il Comune di Givoletto, come riportato nel documento "All_B_al_Bando_di_gara_REV03.pdf", allegato al bando di gara e prevedere di conseguenza che, ai fini dei medesimi riconoscimenti tariffari, si consideri il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione dell'Autorità 310/2014/R/gas;
- di formulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni, come declinate nell'Allegato A alla presente deliberazione, in

merito alla documentazione di gara trasmessa all'Autorità dalla Città metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'ATEM Torino 2 – Impianto di Torino, acquisita tramite piattaforma informatica in data 27 ottobre 2016;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante sopra citata;
- di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità in seguito alla nuova pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante e comunque non oltre 20 giorni dalla data della presente deliberazione, salvo un maggior termine richiesto dalla stazione appaltante medesima

DELIBERA

1. di formulare, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto 226/11, le osservazioni riportate nell'Allegato A alla presente deliberazione, in merito alla documentazione di gara trasmessa dalla Città metropolitana di Torino, stazione appaltante dell'ATEM Torino 2 - Impianto di Torino, acquisita dall'Autorità tramite la piattaforma informatica in data 27 ottobre 2016;
2. di ritenere idoneo, ai fini dei riconoscimenti tariffari, il valore del VIR per i Comuni di La Loggia e Villastellone riportati nel documento "All._B_al_Bando_di_gara_REV03.pdf", allegato al bando di gara, reso disponibile dalla Città metropolitana di Torino in coerenza alle previsioni di cui all'articolo 20 della deliberazione 310/2014/R/gas;
3. di confermare la non idoneità, ai fini dei riconoscimenti tariffari, del valore del VIR per il Comune di Givoletto, come riportato nel documento "All._B_al_Bando_di_gara_REV03.pdf", allegato al bando di gara e prevedere di conseguenza che, ai fini dei medesimi riconoscimenti tariffari, si consideri il valore parametrico determinato ai sensi dell'articolo 14 della deliberazione 310/2014/R/gas;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla stazione appaltante;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, in seguito alla nuova pubblicazione del bando di gara da parte della stazione appaltante e comunque non oltre 20 giorni dalla data della presente deliberazione, salvo un maggior termine richiesto dalla stazione appaltante medesima. Tale maggior termine sarà fissato dal Direttore della Direzione Infrastrutture, previa informativa al Collegio dell'Autorità.

24 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni